



Asset Management

Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Società del gruppo Groupama

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DI GROUPAMA ITALIA EQUITY SELECTION FUNDS FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO GESTITO DA GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.

“Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.”

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Denominazione tipologia e durata del Fondo-i	GROUPAMA ITALIA EQUITY SELECTION FUNDS fondo comune armonizzato specializzato nell’investimento in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. (in seguito SGR) ? sede legale in Roma, Via Savoia 23, iscritta al n. 86 dell'albo delle SGR ? gruppo di appartenenza: GROUPAMA Indirizzo web: www.groupama-sgr.it indirizzo posta elettronica: info@groupama-sgr.it
Banca Depositaria	BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, Via Ansperto 5, Milano - iscritta al n. 5483 dell'albo delle Banche. Le funzioni di emissione, consegna e di rimborso delle quote sono espletate presso la succursale di Via Ansperto 5 Milano. Presso la sede della Banca Depositaria e, se esistenti in tutte le filiali situate nei capoluoghi di regione, sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota del Fondo è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte (“Giorno di valorizzazione”). Il valore della quota e gli avvisi relativi alle modifiche regolamentari sono resi pubblici sul sito internet della SGR (www.groupama-sgr.it). Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota del Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 SCOPO E OGGETTO DEL FONDO

1. Scopo del Fondo è l'investimento collettivo delle somme versate dai partecipanti in valori mobiliari, con l'obiettivo di incrementare nel tempo mediante la gestione professionale dei portafogli del Fondo, il valore dei capitali conferiti.

2. La composizione del portafoglio del Fondo, con particolare riguardo alla natura degli strumenti finanziari, ai settori di operatività degli emittenti e ai mercati regolamentati in cui sono effettuati gli investimenti, è indicata al successivo paragrafo 1.2.

3. La partecipazione ad un Fondo comporta l'assunzione dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli rappresentativi di capitale di rischio, mentre di norma, sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua.

Un'ulteriore componente di rischio è presente nel caso di investimenti in valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore in quanto oscillazioni di valore possono discendere dalle variazioni dei tassi di cambio.

Inoltre, l'utilizzo di strumenti derivati consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Ciò significa che una variazione dei prezzi di mercato anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

4. La SGR, salva diversa indicazione e/o limiti previsti dalla politica d'investimento del Fondo e compatibilmente con essa (cfr. il successivo paragrafo 1.2) può investire il patrimonio del Fondo:

- a) in strumenti finanziari in euro e in valuta estera anche non quotati e/o quotandi;
- b) in strumenti del mercato monetario e depositi bancari;
- c) in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all'UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

5. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza con finalità di copertura dei rischi di portafoglio e per una efficiente gestione dell'esposizione al rischio sui mercati di riferimento. Compatibilmente con la politica di investimento del Fondo, è possibile utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di investimento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione a tutte le finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

6. Nel presente Regolamento per mercati regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e

aperti al pubblico (in seguito "mercati regolamentati") si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa (www.assogestioni.it), dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.

7. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro.

8. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente, alla data di riferimento della valutazione, rilevato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

9. La SGR utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide o in strumenti finanziari di elevata liquidità e, più in generale, di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

10. I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:

Limite	Significato
residuale	fino ad un massimo del 10%
contenuto	tra il 10% e il 30%
significativo	tra il 30% e il 50%
prevalente	tra il 50% e il 70%
principale	almeno il 70%

Si definiscono Investment Grade le emissioni che abbiano ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad Investment Grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie: Moody's, Standard & Poor's o Fitch-IBCA.

1.2 POLITICA D'INVESTIMENTO

1) Groupama Italia Equity Selection Funds E' un Fondo azionario che persegue finalità di crescita del capitale investito in un arco temporale di lungo periodo e presenta un profilo di rischio alto.

2) Il Fondo investe principalmente – anche fino al 100% - in parti di OICR specializzati in investimenti azionari di emittenti che svolgano attività prevalente nelle aree geografiche di riferimento o i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati di dette aree.

3) Gli OICR saranno denominati principalmente in euro ed in misura contenuta in valuta estera. Le aree geografiche di riferimento saranno i paesi Europei dell'area Euro. Investimenti nei paesi emergenti saranno effettuati in misura residuale.

4) Nella selezione degli investimenti in parti di OICR denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

5) Il Fondo non ha una specializzazione settoriale, potrà comunque investire in misura contenuta in OICR specializzati per settore o per investimenti in emittenti con bassa capitalizzazione.

6) L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati con finalità di investimento è contenuto e in ogni caso non superiore al 30% del valore complessivo netto del Fondo. L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

7) La SGR adotta una gestione attiva e seleziona gli OICR basandosi su un costante monitoraggio dei gestori attraverso una valutazione quantitativa delle performance ottenute, anche tenendo conto di

parametri di stabilità e volatilità dei risultati. Il processo di selezione mira ad una composizione di portafoglio nel quale siano presenti in maniera equilibrata OICR caratterizzati da stili di gestione "value" (basate sulle valutazioni fondamentali) e "growth" (basate sulle prospettive di crescita).

1.3 LIMITI ALLE OPERAZIONI IN CONFLITTI D'INTERESSI E CON PARTI CORRELATE

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi.

Il Fondo può:

- acquistare, anche tramite la partecipazione ad OICR, strumenti finanziari di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla SGR. La negoziazione deve essere compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo ed effettuata nel rispetto del principio della best execution ed è consentita soltanto in caso di necessità di fronteggiare un imprevisto e ingente flusso di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio;
- investire in parti di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (di seguito "OICR collegati"), o da società alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 ONERI A CARICO DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una "provvigione di gestione" pari all'1% su base annua del valore complessivo netto del fondo, da corrispondersi con cadenza trimestrale.

La commissione, calcolata quotidianamente, è prelevata il primo giorno lavorativo del trimestre successivo cui la commissione si riferisce.

Dalla provvigione di gestione del Fondo riferibile alla componente di patrimonio costituita da OICR collegati e fino a concorrenza della stessa, è sottratta la remunerazione complessiva che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito (e quindi non retrocesso al Fondo).

- b) il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'attività di custodia e controllo nella misura massima dello 0,050% annuo del valore complessivo netto del Fondo con un compenso minimo annuo di ? 17.500. Il compenso non ricomprende l'incarico per il calcolo del valore della quota del Fondo il cui costo è a carico della SGR;
- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- e) le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;

- f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (compreso quello finale di liquidazione);
 - g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - l) le spese sostenute per il "contributo di vigilanza" dovuto alla Consob.
- Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI

3.2.1. ONERI SULLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE MEDIANTE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR ha diritto di prelevare sull'ammontare delle somme versate una commissione di sottoscrizione nella misura massima del 2% dell'importo lordo investito. La commissione non è dovuta nelle operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal presente Regolamento.

3.2.2. ONERI SULLE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE MEDIANTE ADESIONE AD UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

La commissione è determinata applicando le aliquote indicate al precedente punto 3.2.1 sul valore complessivo del Programma di investimento, comprendente anche il versamento iniziale, ed è prelevata nella misura del:

- 30% sul primo versamento all'atto della sottoscrizione; comunque in misura non superiore ad 1/3 del versamento iniziale;
- la parte restante equamente divisa sui successivi versamenti.

3.2.3. SPESE E DIRITTI FISSI

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza dell'investitore:

- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento;
- per ogni operazione di versamento in Unica Soluzione, passaggio tra fondi e rimborso un diritto fisso per un ammontare pari a 20 Euro;
- per i Programmi di investimento: un diritto fisso di attivazione di 10 Euro sul versamento iniziale, di 4 Euro sui versamenti successivi ed un diritto fisso di 20 Euro sulle operazioni di rimborso;
- un rimborso spese per emissione, conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati fisici, pari a 50 Euro.

Gli importi di cui al presente paragrafo, esclusi quelli relativi alle imposte e tasse, potranno essere aggiornati con frequenza non superiore all'anno sulla base della variazione intervenuta nel periodo dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati arrotondando l'importo al più prossimo centesimo. Tali aggiornamenti saranno pubblicati mediante avviso sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento. L'applicazione delle commissioni di sottoscrizione e la definizione dell'aliquota applicabile, sino al massimo consentito, è facoltà discrezionale del singolo soggetto collocatore.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
8. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
9. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal partecipante.
10. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
11. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è di 500.000 euro; quello successivo di 1.000 euro;
 - partecipazione ai Programmi di Investimento di cui alla successiva sezione I.3;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo deve essere effettuato esclusivamente in euro e può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Programma di Investimento e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
5. La sottoscrizione della quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
7. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione a Programmi di Investimento che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Programma di Investimento si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Programma;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile/trimestrale);
 - l'importo corrispondente a n. 12 versamenti mensili/4 trimestrali, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Programma di Investimento prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 60 versamenti ed un massimo di 240 versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è di 300 euro mensili o 1.000 euro trimestrali, aumentabili per importi di 25 euro o suoi multipli, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
5. Per il versamento iniziale previsto dal Programma di investimento il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. I versamenti unitari successivi al primo devono avvenire esclusivamente mediante l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Programma dandone comunicazione preventiva alla SGR senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale.

I.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione (determinazione) del rimborso.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del Partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Partecipanti. E' facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la firma in originale del richiedente;
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo e/o 200.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire:
 - in contanti, presso la Banca Depositaria;
 - a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al partecipante o ad altra società del gruppo per la sottoscrizione di altri prodotti;
 - a mezzo assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti – diverse da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEI FONDI

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) La SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



Groupama Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.P.A.
 00198 Roma - Via Savoia, 23 - Tel. 06 8073099 - Telefax 06 8073429
 e-mail: info@groupama-sgr.it - www.groupama-sgr.it

Cap. soc. € 1.500.000 int. vers. - R.E.A. 989790 - Codice Fiscale e numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12834310158
 - Partita IVA 06792021005 - Iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio n. 86 - Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Groupama Asset Management SA con sede in Parigi, 58 bis, rue la Boétie di nazionalità francese, data di costituzione: 5/01/1993.